

Comune di Castiglione del Lago  
(Provincia di Perugia)



**REGOLAMENTO  
PER L'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI  
ED ISTITUZIONE DELLE CONSULTE.**

## INDICE

### TITOLO I° ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

art. 1 Finalità	pag. 3
art. 2 Istituzione dell'Albo	3
art. 3 Requisiti per l'iscrizione all'albo	3
art. 4 Modalità d'iscrizione	3
art. 5 Revisione dell'Albo	4
art. 6 Cancellazione dall'Albo	4
art. 7 Diritti delle Associazioni	5

### TITOLO II° LE CONSULTE COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI

art. 8 Principi ispiratori	5
----------------------------	---

#### **Capo 1 La consulta comunale del volontariato socio-assistenziale**

art. 9 Consulta comunale del volontariato socio-assistenziale	5
art.10 Finalità e attività	6

#### **Capo 2 La consulta comunale delle associazioni culturali**

art. 11 Consulta comunale delle associazioni culturali	6
art.12 Finalità e attività	6

#### **Capo 3 La consulta comunale delle associazioni sportive**

art. 13 Consulta comunale delle associazioni sportive	7
art.14 Finalità e attività	7

#### **Capo 4 Norme comuni**

art. 15 Criteri e modalità di adesione alla consulta	7
art. 16 Costituzione e funzionamento della Consulta	8
art. 17 Struttura tecnica	8

#### **Capo 5 Norme transitorie e finali**

art. 18 Entrata in vigore	8
---------------------------	---

# TITOLO I

## ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

### Art. 1 FINALITA'

1. Il Comune di Castiglione del Lago, riconosce e promuove il pluralismo associativo volto al perseguimento dello sviluppo civile, sociale, culturale e sportivo attraverso la realizzazione di progetti per attività utili all'interesse generale della comunità locale, e si dota del presente regolamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 30, 31 e 32 dello Statuto Comunale.

### Art. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.

L'albo è suddiviso nelle seguenti Sezioni tematiche:

- a) attività socio-sanitarie di volontariato **e di promozione sociale**, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- b) attività culturali, musicali, teatrali, artistiche, tutela ambientale;
- c) attività sportive e ricreative.

### Art. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti, da almeno un anno, nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

2. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dalla vigente normativa per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopo di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- d) la democraticità interna.

### Art. 4 MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. Tutte le associazioni che intendono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale devono inoltrare istanza indirizzata al sindaco e corredata di copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, se adottato. Essa deve contenere:

- a) l'indicazione dell'ambito di attività prevalente e le finalità perseguite

- b) la relazione delle attività svolte nell'ultimo anno
  - c) bilancio e rendiconto finanziario
  - d) notizie circa il numero degli aderenti, l'elenco delle cariche sociali ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organizzazione associativa
2. Nella domanda di iscrizione ogni associazione deve indicare a quale Sezione dell'Albo intende iscriversi e a quale Consulta intende partecipare, in relazione all'attività prevalente prevista nel proprio statuto.
  3. Le rappresentanze locali di organizzazioni costituite a livello nazionale o regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.
  4. L'iscrizione avviene con determinazione del funzionario competente entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta.
  5. Il termine di 60 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.
  6. Il diniego all'iscrizione deve essere motivato e formalmente comunicato all'Associazione richiedente.
  7. L'elenco delle associazioni iscritte viene adottato dalla Giunta Municipale e pubblicato all'Albo Comunale.

#### Art. 5 REVISIONE DELL'ALBO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo è prevista una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, entro il 30 giugno, devono inviare al Comune:
  - a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto, ove adottato, sono restati immutati;
  - b) una relazione ed il bilancio sull'attività svolta nel precedente anno solare.
2. Ogni altra variazione relativa alla sede, al rinnovo delle cariche dell'associazione, alla modifica dell'attività ed alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, deve essere comunicata al Sindaco entro tre mesi.
3. Le richieste di nuove iscrizioni, con le modalità indicate nel precedente articolo 4, devono pervenire entro il 30 giugno di ogni anno. Trascorso tale termine, qualunque richiesta pervenuta successivamente sarà esaminata nell'anno successivo.

#### Art. 6 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari o non presenti la richiesta annuale, di cui all'art. 5, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del funzionario competente.
2. Il mancato svolgimento di attività nell'ultimo biennio comporta la cancellazione automatica dall'Albo.
3. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 7  
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni costituisce condizione necessaria per:
  - a) partecipare alla Consulta relativa all'attività svolta;
  - b) accedere a contributi e sovvenzioni, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento in vigore;
  - c) il riconoscimento del patrocinio dell'Ente;
  - d) l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
  - e) stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale;
2. Il riconoscimento di quanto sopra previsto è subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

**TITOLO II**  
**LE CONSULTE COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI**

Art.8  
PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Castiglione del Lago, coerentemente con quanto stabilito dallo Statuto Comunale agli artt. 31, 32 e 33, riconosce nell'associazionismo e nel volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, una voce qualificata, un interlocutore privilegiato, capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle culture, di tutela e di valorizzazione del territorio.
2. Il Comune di Castiglione del Lago nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono, tra l'altro, la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale e la valorizzazione delle libere forme associative, individua nelle Consulte Comunali delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di condivisi obiettivi a favore di fasce più deboli della società e di tutti gli abitanti.

**Capo 1**  
**CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO SOCIO/ASSISTENZIALE**

Art.9  
CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO SOCIO ASSISTENZIALE

1. E' istituita la Consulta delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale impegnate in attività di solidarietà sociale, protezione civile e territoriale, iscritte alla sezione tematica a)

dell'Albo comunale delle associazioni, così denominata: "Consulta comunale del Volontariato Socio/Assistenziale".

#### Art.10 FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate alle fasce deboli, all'accoglienza ed alla crescita civica.
2. La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire il raccordo tra le associazioni locali, la scuola e gli altri organismi consultivi, e tra queste e l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di una cultura di effettiva solidarietà tesa all'affermazione della giustizia sociale partendo dal riconoscimento dei diritti delle persone.
3. In particolare si propone di favorire, incrementare e diffondere una cultura di prevenzione, di condivisione e di aiuto in favore dei soggetti deboli ed emarginati.
4. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:
  - a) promozione di attività attinenti ad informazione, formazione e educazione socio/assistenziale;
  - b) promozione di attività finalizzate all'attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile;
  - c) collaborazione con gli organi comunali per la migliore gestione dei servizi mediante espressione di pareri sui Regolamenti, Bilancio Comunale, Convenzioni con Associazioni di Volontariato, atti di indirizzo generali.

## Capo 2 CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI

#### Art.11 CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI

1. E' istituita la Consulta delle associazioni culturali, musicali, teatrali, delle varie espressioni dell'arte, della tutela ambientale, iscritte alla sezione tematica b) dell'Albo comunale delle associazioni, così denominata: "Consulta comunale delle associazioni culturali"

#### Art.12 FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività di tipo culturali, educative, musicali, teatrali, nelle varie espressioni dell'arte, della tutela ambientale.
2. La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire il raccordo tra le associazioni locali, le istituzioni scolastiche ed universitarie, e in generale le istituzioni culturali e tra queste e l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo della cultura, nel rispetto della pluralità di espressioni artistiche e di sensibilità culturali ed ideali.

3. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:

- a) promozione di attività attinenti ad informazione, formazione e educazione;
- b) promozione di attività finalizzate all'attuazione di politiche culturali;
- c) collaborazione con gli organi comunali per la migliore gestione dei servizi mediante espressione di pareri sui Regolamenti, Bilancio Comunale, convenzioni con associazioni, atti di indirizzo generali.

## Capo 3 CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

### Art. 13 CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1. E' istituita la Consulta delle associazioni sportive e ricreative, iscritte alla sezione tematica c) dell'Albo comunale delle associazioni, così denominata: "Consulta comunale delle associazioni sportive".

### Art. 14 FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività sportive e ricreative, oltre alla rappresentanza del Coni, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e degli educatori del settore che operano sul territorio.

2. La Consulta propone e collabora alla realizzazione di interventi finalizzati ad integrare ed arricchire i programmi nel settore delle attività, dell'utilizzo e gestione degli impianti sportivi al fine di diffondere quanto più possibile la pratica sportiva tra tutti i cittadini, per il benessere fisico e psichico di tutte le fasce di popolazione.

3. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:

- a) promozione di attività attinenti ad informazione, formazione e educazione allo sport;
- b) promozione di attività finalizzate all'attuazione di politiche di incentivazione della pratica sportiva;
- c) collaborazione con gli organi comunali per la migliore gestione dei servizi e degli impianti mediante espressione di pareri sui Regolamenti, Bilancio Comunale, convenzioni con associazioni, atti di indirizzo generali.

## NORME COMUNI

### Art. 15 CRITERI E MODALITA' DI ADESIONE ALLA CONSULTA

1. Requisito essenziale e imprescindibile per la partecipazione alla Consulta è l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni, nella sezione corrispondente al relativo settore di attività.

2. La costituzione iniziale della Consulta avviene entro trenta giorni dall'adozione formale dell'Albo Comunale delle associazioni, riferito alla rispettiva Sezione tematica.

3. La seduta di insediamento della Consulta avviene su convocazione del Sindaco o suo delegato.

4. Successivamente alla costituzione, l'adesione di nuovi soggetti alla Consulta può avvenire a seguito di nuova iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e relativa richiesta scritta di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento.

#### Art. 16

### COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. La Consulta è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. L'Assessore competente partecipa alle riunioni della Consulta in qualità di invitato permanente.
3. La Consulta è costituita da un delegato di ogni singola associazione iscritta all'Albo Comunale delle associazioni.
4. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e, comunque, almeno quattro volte l'anno.
5. I rappresentanti che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive sono considerati decaduti e possono essere sostituiti dalle Associazioni di appartenenza.
6. Le Associazioni aderenti possono revocare o sostituire in ogni momento, previa comunicazione scritta, i loro rappresentanti/delegati.
7. Le Associazioni che richiedono di partecipare alla Consulta in data successiva alla sua costituzione potranno inviare i propri rappresentanti solo dopo l'iscrizione dell'Associazione all'Albo Comunale delle Associazioni.
8. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
9. La consulta può essere integrata con esperti esterni, rappresentanti di istituzioni o organismi attinenti alle attività svolte, nominati dalla Giunta Comunale.

#### Art.17

### STRUTTURA TECNICA

1. Per il funzionamento della Consulta, il Comune mette a disposizione i locali per le riunioni e la propria struttura tecnica attinente le materie trattate con funzioni di carattere informativo e di supporto tecnico ed organizzativo.
2. La Consulta può avvalersi anche della collaborazione continua e gratuita di risorse umane disponibili appartenenti alle Associazioni o ad altri Organismi di Volontariato, facenti parte della Consulta stessa.
3. La Segreteria è tenuta a cura dei competenti Uffici Comunali come il relativo Albo Comunale delle Associazioni ed il materiale attinente le Associazioni iscritte.

## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### Art. 18

### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione. Il Comune provvede a darne informazione mediante adeguata pubblicità.
2. Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altro atto regolamentare comunale precedente nelle materie trattate.